## Fiscalità ampia sull'usufrutto rotativo

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 18 SETTEMBRE 2019 | Angelo Busani

Un importante riconoscimento per la configurabilità nel nostro ordinamento del cosiddetto "usufrutto rotativo" su un portafoglio di strumenti finanziari: è senz'altro questa la più importante considerazione che si trae dalla lettura della risposta a interpello n. 384 di ieri nella quale l'agenzia delle Entrate illustra le conseguenze tributarie che derivano dalla gestione di questo portafoglio.

L'usufrutto rotativo di solito, si attiva mediante una donazione con la quale il donante, riservandosene l'usufrutto, attribuisce al donatario la nuda proprietà delle risorse (denaro, azioni, obbligazioni, quote di fondi, ecc.) contenute in un portafoglio; tale usufrutto viene regolamentato da una clausola che ne dispone, appunto, la rotatività.

Dalla riserva di usufrutto deriva che il donante mantiene il diritto alla riscossione dei frutti della gestione (ad esempio, i dividendi delle azioni e gli interessi delle obbligazioni) mentre dalla clausola di rotatività discende che, in automatico, l'usufrutto si estingue da ciò che esce dal portafoglio e si imprime su ciò che vi entra. Il nostro ordinamento già conosce da tempo il "pegno rotativo" (quello della legge 401/1985 sui prosciutti, della legge 122/2001 sulle forme di formaggio e dell'articolo 83-octies del Tuf, introdotto nel 2010, sugli strumenti finanziari) ma all'ammissibilità dell'usufrutto rotativo si è giunti solo da pochissimi mesi per merito degli operatori del mercato finanziario che, in questo ambito, hanno dimostrato una maggior capacità di innovazione. Sotto il profilo tributario, la risposta n. 384 rammenta che le plusvalenze realizzate mediante la cessione di attività finanziarie si intendono realizzate, nel caso di loro cessione a titolo oneroso, indipendentemente dalla destinazione del corrispettivo e, quindi, anche nell'ipotesi in cui lo stesso sia reinvestito nell'acquisto di altri strumenti finanziari.

Detto corrispettivo va ripartito tra l'usufruttuario e il nudo proprietario in ragione del valore del diritto di usufrutto e della nuda proprietà alla data della cessione, determinati sulla base dei coefficienti indicati nella legislazione in tema di imposta di registro (nel 2019 si applicano quelli di cui al dm Mef del 19 dicembre 2018).

In sostanza, il costo fiscale dell'usufrutto è calcolato sulla base della vita presunta dell'usufruttuario alla data del trasferimento del titolo; di conseguenza, il valore della nuda proprietà è pari alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto. © RIPRODUZIONE RISERVATA